

## BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

# Come si è arrivati ai BES

# BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



Scheda di sintesi a cura dell'ufficio legale della FGU

di Tommaso de Grandis

Con le presenti note, esplicative e riassuntive delle novità in tema di disabilità, si spera di offrire un quadro delle principali integrazioni in materia rappresentando che la disciplina è in corso di aggiustamento poiché, come al solito, il MIUR, ex abrupto, ha inondato di una serie di incombenze i docenti che pare debbano farsi carico anche dei problemi afferenti all'area dell'integrazione meglio definita con l'acronimo BES.

\*\*\*\*\*

L'Accordo tra governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)" del 25.07.2012

Il suddetto Accordo stabilisce l'attivazione del percorso diagnostico tra i soggetti istituzionale sopra indicati accreditando i servizi sanitari pubblici e, ove non sufficienti, le strutture private accreditate, ai sensi dell'art.3 della L.170/2010. L'art.3 del suddetto Accordo individua gli elementi della certificazione DSA che deve fare riferimento ai codici nosografici nonché esplicitare la dicitura del DSA in oggetto, al fine di consentire di stilare la programmazione educativa e didattica da parte delle istituzioni scolastiche.

La suddetta certificazione deve essere aggiornata almeno al passaggio tra un ciclo scolastico e l'altro.

Sono stati previsti degli allegati-tipo al fine di uniformare la certificazione in tutto il territorio nazionale.

\*\*\*\*\*

La Direttiva del 27.12.13 ha definito i BES (bisogni educativi speciali) individuando 3 sottocategorie:

a-quella della disabilità,

b-quella dei disturbi evolutivi specifici;

c-quella dello svantaggio socio, economico, linguistico, culturale.

Detti svantaggi, non ricompresi dalle certificazioni della L.104/92, sono oggi regolamentati dalla legge 170/2010 che apre un nuovo canale di assistenza dello Stato per tali specifici svantaggi.

La Direttiva, quindi, definisce i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) riferiti:

- all'area del linguaggio;
- a quella non verbale;
- ad altre problematiche, definite dalla Direttiva in questione "severe".

Ai suddetti disturbi possono associarsi quelli dell'"attenzione e dell'iperattività" definiti dall'acronimo ADHD e i cd. "Potenziali intellettivi non ottimali" o borderline.

La Direttiva chiarisce che, nei casi gravi, può sofferire la L.104/92 ma, in altre ipotesi di minor gravità, deve trovare applicazione la citata L.170/2010, rubricata "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" ossia i DSA.

In tutti questi casi quindi il Consiglio di classe, sulla base della documentazione clinica e delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche, deve elaborare un Piano didattico personalizzato come piano di lavoro e come strumento di documentazione di verifica per le famiglie.

Dovendo fare fronte a nuove capacità professionali il MIUR ha disposto di attivare corsi di formazione con le Università, sul territorio nazionale, nonché di istituire presso scuole polo i CTS ossia i Centri territoriali di supporto per l'inclusione scolastica che dovrebbero essere affiancati dai CTI, Centri territoriali per l'inclusione.

In merito la direttiva esplicitamente chiede di coinvolgere il collegio dei docenti e il Consiglio di istituto per la migliore riuscita dell'inclusione.

L'organizzazione prevista sarà quindi:

- Il GLH a livello di scuola dovrà essere affiancato dal GLI (gruppo di lavoro per l'inclusione);
- I CTI collaboreranno a livello di distretto socio-sanitario;
- I CTS collaboreranno a livello provinciale

La direttiva spiega le funzioni e le modalità operativa dei CTS che, con la predisposizione di un portale, provvederà allo scambio di informazioni e consulenza ai docenti ed al personale cd. esperto.

\*\*\*\*\*

Con la C.M. 96 del 17.12.12, rubricata "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2013/14", alla pg.12 p.4 alla voce "Accoglienza e inclusione" sono state stabilite le:

4.a) - Modalità di iscrizione degli alunni con disabilità, ivi compresa la certificazione della ASL sulla base degli accertamenti collegiali previsti dal DPCM del 26.02.2006 nr.185 e del profilo dinamico-funzionale ai fini della richiesta del docente di sostegno e dell'assistente educativo a carico degli Enti locali, ai sensi della L.104/92.

In merito sono state richiamate le Linee guida del MIUR del 4.08.2009.

4.b) Alunni con cittadinanza non italiana

4.c) Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) Al momento delle iscrizioni i suddetti alunni devono allegare la diagnosi ai sensi della L.170/2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 24.07.2012 sul rilascio delle certificazioni.

Saranno le istituzioni scolastiche (docenti curricolari, consigli di classe, collegio dei docenti e Consiglio di istituto, ognuno per le attività di propria competenza), ai sensi del d.m. 5669 del 12.07.2011 e delle allegate Linee guida, a farsi carico del successo formativo "attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a idonei strumenti compensativi e misure dispensative", secondo quanto dettagliatamente previsto dal menzionato decreto ministeriale a cui si rimanda per completezza informativa.

\*\*\*\*\*

Con la c.m. nr. 8 del 6.03.13, prot. n.561, rubricata "Direttiva ministeriale 27.12.12 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative" sono state esplicitate le procedure e, con esse, i soggetti che devono farsi carico di tali novità.

In sintesi la suddetta circolare dispone che:

I Consigli di classe verifichino l'adozione della personalizzazione dell'intervento educativo e le modalità compensative e/o dispensative dell'intervento attraverso il PDP (Piano didattico personalizzato) attraverso attività di documentazione, monitoraggio e definizione collegiale dell'intervento che rileva la "presa in carico" del Consiglio di classe e della scuola della responsabilità dei BES;

Nel caso in cui vi sia ritardo nel rilascio della certificazione sanitaria (pubblica o privata) relativa ad una diagnosi DSA, la scuola deve attivarsi perché l'alunno non resti privo delle tutele di cui avrebbe diritto;

Sia possibile attivare percorsi individualizzati, anche per coloro che si trovano nell'area dello svantaggio, socioeconomico, linguistico e culturale, ivi prevedendo misure compensative e/o dispensative per quanto riguarda l'apprendimento della lingua italiana e straniera;

Al GLHI si estendono i compiti relativi alle problematiche BES e, per tale attività, prenderà il nome di GLI gruppo di lavoro per l'inclusione,

Il GLI svolgerà una serie di compiti tra cui la predisposizione del Piano annuale per l'inclusività (PAI) da redigere entro il mezzogiugno per poi essere discusso dal Collegio dei docenti ed essere inviato all'Ufficio scolastico regionale ed ai gruppi di lavoro per l'inclusione provinciale (GLIP) ed ai gruppi di lavoro per l'inclusione regionale (GLIR);

A seguito di ciò "dovrebbero" essere assegnate alle scuole "risorse di sostegno" ai sensi dell'art.19, comma 11 della L.111/2011, quindi la circolare non prevede risorse economiche aggiuntive a riguardo;

Nel mezzogiugno, in relazione alle risorse effettivamente assegnate, il dirigente procederà all'assegnazione definitiva delle stesse "sempre in termini funzionali" (così la circolare a firma dott.ssa Stellacci). A questo punto il GLHO completerà la redazione del PEI per gli alunni con disabilità di ciascuna classe;

Il Collegio dei docenti, alla fine dell'anno scolastico, dovrà verificare i risultati raggiunti in base a quanto previsto dal PAI;

Il POF dovrà prevedere integrazioni in tal senso;

I CTS, i CTI e i GLIP si prenderanno carico dei BES;

Laddove i CTI non siano in grado di farsi carico dei BES dovranno essere le scuole con i GLI (gruppi di lavoro per l'inclusione) a surrogare tale eventuale deficit;

Il personale presente all'interno dei menzionati gruppi di lavoro dovrà essere in possesso di una "specializzazione" nel senso di un'approfondita competenza in materia.

\*\*\*\*\*

Con la C.M. del 27.06.13, prot. n.1551, rubricata "Piano annuale per l'inclusività - Direttiva 27.12.12 e c.m.n.8/2013", a firma della stessa dott.ssa Stellacci, è stato chiarito quanto segue:

- che il PAI (Piano annuale delle inclusività) è parte integrante del POF che, al di là di quanto affermato e definito nella circolare, è un'ulteriore incombenza a carico della scuola e del collegio dei docenti;

- che i termini previsti dalla c.m.8/2013 per la predisposizione e l'approvazione del PAI, saranno definiti dagli UU.SS.RR. in relazione alle diverse esigenze territoriali, quindi non pare che il mese di settembre possa essere più un termine perentorio entro cui deliberare il suddetto piano;

- il PAI non sostituisce le richieste di organico di sostegno che dovranno avvenire "secondo le modalità definite da ciascun ambito territoriale";

- sarà fatto un censimento dei PAI delle singole scuole.

La presente scheda non è esaustiva della complessità della materia per cui si invitano le SS.LL. a consultare la normativa qui richiamata e sistematizzata in stretto ordine cronologico.

Si allega la relazione della FGU, relativa all'incontro del 26.06.13, che evidenzia i punti di criticità della suindicata normativa.